

**BANDO VOUCHER
TRANSIZIONE ENERGETICA**

ANNO 2024

Approvato con Deliberazione di Giunta n. 143 del 14 ottobre 2024

ARTICOLO 1

FINALITÀ

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, di seguito la “Camera”, ai sensi dell’art. 2, comma 2 lett. d-ter della L. n. 580 del 1993 e s.m.i., intende sostenere gli investimenti effettuati dalle micro, piccole e medie imprese di Roma e provincia rivolti al **miglioramento delle condizioni ambientali** e dell’efficienza energetica nell’ambito del **processo di transizione ecologica del territorio**.
2. Il presente Bando si inserisce nell’ambito delle attività previste dal **Progetto “La doppia transizione: digitale ed ecologica”**, come approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 27 del 28 novembre 2022 e autorizzato con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 23 febbraio 2023, relativo all’incremento del diritto annuale per il triennio 2023-2025, ed è finalizzato a supportare le imprese con una misura a **sostegno degli investimenti per migliorare l’efficienza energetica attraverso contributi a fondo perduto** secondo quanto specificato negli articoli che seguono.
3. Il presente Bando e tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda, nonché gli esiti delle diverse fasi del procedimento, vengono pubblicati sul sito istituzionale della Camera (www.rm.camcom.it) nella pagina dedicata all’iniziativa.

ARTICOLO 2

DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE

1. Le risorse messe a disposizione delle imprese di Roma e provincia da parte della Camera per la presente misura ammontano a complessivi **euro 2.000.000,00** a valere sulle risorse stanziare dall’Ente nell’ambito degli interventi promozionali per l’esercizio 2024.
2. Le agevolazioni sono accordate sotto forma di voucher.
3. **Il voucher è pari al 70% delle spese ammissibili entro il tetto massimo di euro 10.000,00 a impresa.**
4. **Per accedere alla misura, l’investimento deve prevedere una spesa minima di euro 3.000,00 (al netto dell’IVA).**
5. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ viene riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti temporanei di importo limitato di cui all’art. 8.
6. I voucher sono erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, laddove applicabile ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e della vigente normativa.
7. La Camera si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;

¹ Decreto Legge n. 1 del 2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese), modificato dal Decreto Legge n. 29 del 2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 62 del 2012.

- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 3

REQUISITI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese di tutti i settori che, **alla data di presentazione della domanda**, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere Micro o Piccole o Medie imprese con sede legale e/o unità locale iscritta nel Registro delle Imprese della Camera;
 - b) essere attive e aver dichiarato al Registro delle Imprese della Camera l'attività svolta;
 - c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale. **Il controllo sulla regolarità del diritto annuale si estende agli ultimi cinque anni escluso il corrente; non è ammessa la possibilità di regolarizzare la posizione dopo l'invio della domanda²**;
 - d) non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
 - e) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), come da ultimo modificato con L. n. 27 del 2020. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - f) aver assolto gli obblighi contributivi previsti dalla normativa vigente e certificati attraverso **DURC regolare**, che la Camera provvederà a richiedere ai fini dell'erogazione del contributo concesso, eventualmente attivando la procedura di intervento sostitutivo.
 - g) non avere forniture in essere con la Camera ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
 - h) non avere pendenze in corso con la Camera.
2. I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del voucher.
3. Le imprese che hanno ricevuto un contributo dalla Camera nell'ambito dei Bandi relativi al Progetto "La doppia transizione: digitale ed ecologica" (Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 anno 2023 e anno 2024, Bando Voucher Transizione Energetica anno 2023, Bando CER – Comunità Energetiche Rinnovabili anno 2024) non possono presentare domanda e, in caso contrario, vengono escluse con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 3.

² *Si considera regolare la posizione dell'impresa che ha effettuato un pagamento parziale rispetto al dovuto, la cui differenza è inferiore all'importo di € 12,00.*

ARTICOLO 4

SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. Il voucher è concesso direttamente all'impresa che presenta la domanda.
2. **Ogni impresa può essere ammessa ad un solo voucher.**
3. **In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda ammissibile presentata in ordine cronologico; le altre sono escluse.**
4. Le imprese che sono in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti possono essere ammesse a contributo solo per una domanda, la prima ammissibile in ordine cronologico.
5. Ai fini del presente Bando, per **assetti proprietari sostanzialmente coincidenti** si intendono tutte le situazioni che – pur in presenza di differenziazioni nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote – facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

ARTICOLO 5

FORNITORI

1. **I fornitori di imprese beneficiarie del presente Bando non possono, a loro volta, essere soggetti beneficiari; laddove presentino domanda di contributo, vengono esclusi indipendentemente dalla priorità cronologica di invio della relativa domanda.**
2. I fornitori di un'impresa beneficiaria non devono avere con la medesima alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.

ARTICOLO 6

SPESE AMMISSIBILI

1. **Sono ammissibili al contributo gli interventi volti a migliorare l'efficienza energetica sostenuti direttamente dall'impresa e realizzati o da realizzare presso la sede/unità locale situata nel territorio di Roma e provincia, come rilevabile da visura. Nel sito oggetto di intervento, situato nel territorio di Roma e provincia, deve risultare dichiarata e svolta l'attività produttiva dell'impresa.**
2. Tutte le spese devono riguardare interventi realizzati o da realizzare nella sede/unità locale sita nel territorio di Roma e provincia e devono rispondere ai seguenti criteri:
 - **pertinenza delle spese rispetto all'intervento proposto;**
 - **trasparenza delle spese** (dettaglio dei costi e disponibilità di idonei giustificativi di spesa a supporto della rendicontazione delle attività). In particolare, per quanto riguarda le ditte individuali, le spese devono chiaramente essere riferite all'attività imprenditoriale svolta e al sito produttivo presente in visura. Nel caso di coincidenza tra sede/unità locale della ditta e domicilio del titolare, nella domanda deve essere data piena evidenza della finalità e della natura dell'intervento. In caso contrario, la domanda viene esclusa con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 3.
3. Sono ammissibili gli interventi strettamente funzionali e direttamente riconducibili

all'efficientamento energetico dell'impresa e relativi a una o più delle seguenti voci:

A. SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA:

1. *audit* energetico e diagnosi energetica dei processi;
2. redazione di piani di efficientamento energetico;
3. sistemi di gestione energetica ISO 5001;

B. SPESE PER SERVIZI DI FORMAZIONE:

1. costi per la formazione del personale interno per la creazione di una figura aziendale di esperto gestione energetica (EGE) o *energy manager*;

C. SPESE PER IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE:

1. acquisto e installazione di **collettori solari termici e/o impianti di microgenerazione**;
2. acquisto e installazione di **impianti fotovoltaici** per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo;
3. acquisto e installazione di **caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa** ovvero **pompe di calore** in sostituzione delle caldaie in uso nella sede oggetto dell'intervento;
4. acquisto e installazione di **raffrescatori/raffreddatori** evaporativi portatili o fissi che non richiedono l'utilizzo di fluidi refrigeranti in uso nella sede oggetto di intervento;
5. acquisto e installazione di **sistemi di domotica** per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;
6. acquisto e installazione di **macchinari e attrezzature in sostituzione** dei macchinari e delle attrezzature in uso nella sede oggetto di intervento **ovvero di nuovi impianti, macchinari e attrezzature**, che consentano il contenimento dei consumi energetici o che siano finalizzati al risparmio energetico ovvero al recupero di cascami di energia.

4. **Le spese devono essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2025, come previsto dall'art. 12 del presente Bando.**

5. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ove non soggettivamente detraibile³.

6. **Per le spese di cui al comma 3, lett. A e B (consulenza e formazione)**, l'impresa deve avvalersi **esclusivamente** di uno o più fornitori tra i seguenti:

- **EGE (Esperti in Gestione dell'Energia)**, certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati, e **Cluster Tecnologici e Energetici**;
- **start-up innovative** di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e **PMI innovative** di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- **energy manager e/o altri esperti** che abbiano realizzato nell'ultimo triennio

³ Ove non detraibile l'IVA è un costo per l'impresa e rientra tra le spese ammissibili; è necessaria a tal proposito apposita dichiarazione di soggettività fiscale da parte dell'impresa da presentare in sede di domanda, in assenza della quale l'IVA viene detratta d'ufficio.

almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell'ambito dei servizi di cui al comma 3 del presente articolo. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima dell'invio della domanda di voucher.

7. **Relativamente ai soli servizi di formazione**, l'impresa può avvalersi di enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori), Cluster Tecnologici e Energetici o altri soggetti qualificati o certificati ISO 9001:2015 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore totali.
8. **Per le spese di cui al comma 3, lett. C (impianti, macchinari e attrezzature)** sono ritenuti ammissibili, laddove applicabili:
 - **l'acquisto e l'installazione**, ivi compresi montaggio e trasporto;
 - **i costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle spese ammissibili**, sempreché direttamente correlati e funzionali all'installazione dei beni oggetto di investimento;
 - **spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell'intervento** (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche **comprese quelle richieste dalla presente misura** nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) **nel limite del 10% delle spese ammissibili**.
9. **Per le spese di cui al comma 3, lett. C (impianti, macchinari e attrezzature)**, è obbligatorio produrre **in sede di rendicontazione** dell'intervento effettuato **la relazione di un tecnico** iscritto al relativo ordine professionale competente per materia o di un EGE (Esperto in Gestione dell'Energia), esclusivamente utilizzando il modello predisposto dalla Camera, che certifichi **il dettaglio dell'intervento realizzato con evidenza, a pena di inammissibilità, del risparmio energetico conseguito attraverso l'intervento ovvero della produzione di energia da fonti rinnovabili**.
10. È ammissibile l'acquisto di macchinari e attrezzature tramite *leasing* finanziario purché il relativo contratto, da allegare alla domanda, includa le seguenti condizioni:
 - a) obbligo delle parti di concretizzare il trasferimento della proprietà del bene a beneficio del soggetto utilizzatore, mediante il riscatto, alla fine della locazione (se tale aspetto non è riportato sul contratto è obbligatorio presentare un'autocertificazione in tal senso);
 - b) è ammissibile solo la quota capitale dei canoni pagati nella misura e per il periodo in cui il bene è utilizzato nel periodo di ammissibilità delle spese.
11. **Non è ammesso l'acquisto di beni usati, il comodato o il noleggio dei beni.**
12. Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:
 - essere intestate all'impresa beneficiaria (per le ditte individuali, si rimanda a quanto previsto dal precedente comma 6);
 - essere comprovate da fatture interamente quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione degli interventi o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi;
 - essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di

estratto conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario.

13. Non sono ammissibili le spese sostenute dall'impresa per interventi agevolati con SuperEcobonus secondo la normativa vigente. A tal fine, l'impresa deve rendere apposita dichiarazione in sede di presentazione della domanda e rendicontazione dell'intervento.

14. Sono, in ogni caso, escluse le spese che, per il loro palese carattere di marginalità o voluttuarietà, siano da ritenersi di scarsa o nessuna utilità ai fini degli investimenti agevolati dal presente Bando, nonché le spese per:

- canoni di manutenzione e assistenza tecnica;
- interventi di manutenzione;
- abbonamenti, canoni, servizi continuativi e simili;
- acquisti di beni destinati alla vendita;
- fatture emesse dal beneficiario;
- acquisto di PC, smartphone, tablet, TV e simili ovvero di piccoli elettrodomestici;
- acquisto di veicoli;
- acquisto/sostituzione di infissi, serramenti e vetrine, opere di edilizia e/o interventi di efficientamento energetico degli edifici (es. cappotto termico, rifacimento tetto, etc.);
- relamping o sostituzione di punti luce;
- acquisti di beni di importo inferiore a € 500,00.

15. La Camera si riserva la più ampia facoltà di valutare l'intervento proposto o effettuato dall'impresa e l'ammissione delle singole voci di spesa, anche escludendo dal novero delle spese ammesse acquisti o investimenti non direttamente riconducibili all'attività esercitata dall'impresa nel sito oggetto dell'intervento ovvero marginali o non rispondenti alle finalità del presente Bando.

ARTICOLO 7

REGIME DEGLI AIUTI E CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando **sono concessi, in regime *de minimis***, ai sensi dei Regolamenti n. 2023/2831 o n. 2023/2832.
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad un'impresa "unica"⁴ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

⁴ Ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831, si intende per "**impresa unica**" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.
4. **Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 13**, gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
5. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 8

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. **A pena di esclusione**, le domande di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, **con firma digitale**, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema *Webtelemaco Infocamere – Servizi e-gov*, **dalle ore 10:00 del 28 ottobre 2024 alle ore 14:00 del 21 novembre 2024**. Vengono automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. **Non sono ammesse altre modalità di trasmissione delle domande.**
2. **A pena di esclusione, la domanda e tutti gli allegati (ivi inclusi il modello base e i preventivi) devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.** I file, in formato *.pdf*, possono essere caricati nel sistema e inviati senza bisogno di specifica procura a favore di chi compie tali operazioni. **La mancata firma digitale da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente non può essere successivamente sanata e comporta l'inammissibilità del relativo documento e/o l'esclusione dell'impresa dal contributo.**
3. A pena di esclusione, alla pratica telematica deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) **MODELLO BASE** generato dal sistema, che deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 - b) **ALLEGATI AL MODELLO BASE:**
 - **modulo di domanda**, che deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, disponibile sul sito internet della Camera nella pagina dedicata all'iniziativa, compilato in ogni sua parte;
 - **preventivi di spesa** (ovvero fatture nel caso di spese già sostenute), che devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una traduzione e intestati all'impresa richiedente. Dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo. I preventivi di spesa devono essere redatti su carta intestata del fornitore; **non sono ammessi auto preventivi**;
 - eventuale **modulo ulteriori fornitori** relativo a quanto previsto all'art. 6, comma 6, compilato in ogni sua parte e firmato dal legale rappresentante dell'impresa fornitrice con firma digitale, a pena di esclusione della relativa spesa, oltre che firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente. Il relativo file deve, pertanto, avere due firme digitali: quella del

legale rappresentante del fornitore e quella del legale rappresentante dell'impresa che presenta la domanda.

4. Sono esclusi i documenti contenuti in file illeggibili o corrotti.
5. **La documentazione presentata in sede di domanda deve evidenziare chiaramente la finalità e la natura dell'intervento effettuato dall'impresa per il miglioramento dell'efficienza energetica.** Non è, a tal fine, sufficiente la mera allegazione del preventivo di acquisto o della fattura senza una completa descrizione del prodotto e della sua efficienza energetica. **La non esaustiva descrizione in sede di domanda dell'intervento previsto o effettuato comporta l'esclusione della domanda.**
6. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio e tramite cui verranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sul modello base e deve essere coincidente.
7. Tutta la documentazione necessaria per la presentazione della domanda è disponibile sul sito istituzionale della Camera nella pagina dedicata all'iniziativa.
8. **La Camera è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda.**

ARTICOLO 9

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. **Le domande vengono valutate con la modalità "a sportello"** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) **secondo l'ordine cronologico di presentazione.**
2. **Non è ammessa integrazione alla domanda presentata.** Laddove strettamente indispensabile a fini istruttori, la Camera può riservarsi di procedere a richiedere all'impresa ulteriori precisazioni e chiarimenti relativamente a quanto presentato. **La mancata presentazione di tali precisazioni e chiarimenti entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta comporta l'esclusione della domanda dal contributo.**
3. L'istruttoria si conclude con l'adozione del **provvedimento di conclusione del procedimento**, anche relativo a più *tranche* di domande, che viene comunicato all'impresa interessata, sia in caso di ammissione, sia in caso di esclusione. In ogni caso, **la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera nella pagina dedicata all'iniziativa degli elenchi delle domande ammesse fino all'esaurimento delle risorse disponibili equivale a comunicazione per le imprese partecipanti.**
4. **La domanda incompleta anche solo in parte e/o non correttamente compilata secondo la modulistica disponibile e le dichiarazioni da rendere, ovvero la presentazione di progetti carenti, lacunosi o non esaustivamente descritti, nonché la non completa pertinenza o non trasparenza delle spese, comporta l'inammissibilità della domanda presentata e l'esclusione dell'impresa dalle agevolazioni del presente Bando.**
5. In sede di concessione, la Camera, per ogni impresa ammessa, provvede ad attribuire il codice CUP relativo al contributo concesso e a effettuare le verifiche sul Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., estraendo il relativo COR e procedendo agli adempimenti conseguenti. **Il codice CUP assegnato all'impresa deve essere riportato su ogni fattura relativa al contributo, secondo quanto previsto dall'art. 11.** In particolare:

- a) se la spesa è successiva alla concessione, il codice CUP deve essere inserito nella fattura nella sezione relativa alla causale del pagamento;
 - b) se la spesa è precedente alla concessione, il codice CUP deve essere integrato alla fattura elettronica originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019 ovvero, se non trattasi di fattura elettronica, con l’apposizione del CUP e della dicitura a mano sull’originale della fattura. L’integrazione della fattura deve essere inviata in sede di rendicontazione delle spese sostenute.
6. Le imprese ammesse ricevono apposita comunicazione di concessione del contributo con l’indicazione del voucher riconosciuto e dei dati da inserire nei documenti di spesa di cui all’art. 11 lett. c).

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena la decadenza dal contributo o l’esclusione dalla rendicontazione delle spese sostenute:
- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) **a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore a quanto previsto dall’art. 2, comma 4;**
 - d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - e) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, **eventuali variazioni relative alle spese da sostenere ovvero al cambio fornitore**, all’indirizzo promozione@rm.legalmail.camcom.it. Le eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera; **non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera successivamente all’effettiva realizzazione delle spese oggetto della variazione;** le richieste di variazione devono pervenire alla Camera in tempo utile per la valutazione ed eventuale autorizzazione e, comunque, **non oltre il 30 aprile 2025;** in caso contrario, non sono ammesse;
 - f) a segnalare l’eventuale perdita del rating di legalità.

ARTICOLO 11

RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. La liquidazione del voucher è subordinata alla verifica delle condizioni previste dal presente Bando e avviene solo dopo l’invio della rendicontazione, da parte dell’impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher e trasmessa con le medesime modalità. **Tutti i documenti trasmessi per la rendicontazione devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria.**
2. **Le spese devono essere sostenute (data della fattura) e saldate (data del pagamento) nel periodo 1° gennaio 2024 – 30 giugno 2025.**

3. La **rendicontazione** delle spese sostenute deve essere inviata telematicamente con le medesime modalità di presentazione della domanda **entro e non oltre le ore 21:00 del 31 luglio 2025, pena la decadenza dal voucher.**
4. **Non è ammessa proroga dei termini di cui sopra.**
5. Alla rendicontazione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) **modulo di rendicontazione** debitamente compilato, reso ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - b) **copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), in cui siano chiaramente indicate le singole voci di spesa suddivise per tipologia;**
 - c) copia dei pagamenti **effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale verificabile dal quale emerga chiaramente l'avvenuto trasferimento di denaro - definitivo e consolidato - da parte del soggetto beneficiario. In particolare, in ogni fattura e/o nella causale dei relativi bonifici deve essere espressamente riportata oltre alla normale indicazione del servizio reso o dell'acquisto effettuato la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Bando Voucher Transizione Energetica 2024 CCIAA ROMA" e il codice CUP assegnato all'impresa in fase di concessione.** Non sono in alcun caso ammessi, anche se antecedenti alla concessione del contributo, i pagamenti effettuati in contanti, assegni, carte di credito/debito, tramite compensazione di qualunque genere o natura, qualunque forma di autofatturazione. **I documenti non conformi a quanto previsto dal presente articolo non sono ammessi e la relativa spesa viene esclusa;**
 - d) **copia dell'estratto conto** rilasciato dalla Banca dal quale emerga chiaramente l'avvenuto trasferimento di denaro - definitivo e consolidato - da parte del soggetto beneficiario. **L'estratto conto deve essere firmato dalla Banca;**
 - e) **nel caso di attività formativa,** dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
 - f) **per le spese di cui al comma 3, lett. C (impianti, macchinari e attrezzature),** la **relazione di un tecnico** iscritto al relativo ordine professionale competente per materia o di un EGE (Esperto in Gestione dell'Energia), utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla Camera, **che certifichi il dettaglio dell'intervento realizzato con evidenza, a pena di inammissibilità, del risparmio energetico conseguito attraverso l'intervento ovvero della produzione di energia da fonti rinnovabili.** Tale documento deve essere firmato digitalmente dal tecnico che certifica l'intervento e dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;
 - g) **una relazione finale sulla realizzazione delle attività e dei benefici conseguiti.**
 - h) il Report "SUSTAINability" di self-assessment di quanto l'impresa è tecnologica/innovativa nei confronti della sostenibilità, reperibile sul sito <https://esg.dintec.it>.
6. La Camera si riserva la più ampia facoltà di richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 s.m.i., entro e non oltre il termine di 10 giorni continuativi dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

7. Tutta la documentazione necessaria per la presentazione della pratica di rendicontazione è resa disponibile al termine della fase concessoria sul sito istituzionale della Camera (www.rm.camcom.it) nella pagina dedicata all'iniziativa.
8. Ai fini della liquidazione del contributo, la Camera provvede all'**acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC)**, così come stabilito dalla Legge n. 98/2013, art. 31 comma 8-bis (così modificato dall'art. 4, comma 5, legge n. 78 del 2014), eventualmente procedendo all'intervento sostitutivo, nonché agli altri controlli previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12

CONTROLLI

1. La Camera si riserva la più ampia facoltà di svolgere tutti i controlli necessari ad accertare l'attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 13

REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher viene revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - c) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 12 per cause imputabili al beneficiario;
 - d) esito negativo dei controlli di cui all'art. 12.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera devono essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 14

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il Responsabile del procedimento è il Responsabile della Struttura "Sviluppo del Territorio e Competitività delle Imprese", dott. Emiliano Monfeli.

ARTICOLO 15

NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti. Le modalità di trattamento dei dati personali vengono rese pubbliche in calce al modulo di domanda.